

**WEBINAR**  
**MARTEDÌ 30 MARZO 2021**



**CONTRATTO TRA PROFESSIONISTA E COMMITTENTE NEI LAVORI PRIVATI**  
**Guida alla redazione del contratto per incarico professionale ad uso degli ingegneri**

# **Profili di responsabilità del professionista nei lavori privati**

**GIUSEPPE MARIA MARGIOTTA**

**Presidente**  
**Centro Studi CNI**



*Tra bufalo e locomotiva la differenza salta agli occhi:  
la locomotiva ha la strada segnata,  
il bufalo può scartare di lato e cadere.*

*(Francesco De Gregori, Bufalo Bill, RCA 1976)*



## DIFFERENZA TRA GLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI E I LAVORI PRIVATI


Nell'opera **pubblica** i margini di intervento del committente nei confronti dell'impresa esecutrice sono estremamente ridotti e non coinvolgono mai la sfera squisitamente tecnica ed esecutiva; infatti le procedure sono chiaramente normate e ampiamente codificate, cosicché il direttore dei lavori ha un ampio controllo dell'esecuzione.

Nel campo **privato**, anche per via degli scarni riferimenti normativi che ne definiscono la disciplina, si presentano ancora troppo spesso aspetti problematici per i professionisti. I rapporti tra proprietario e appaltatore sono spesso diretti e finiscono per interferire su alcune scelte, spesso di secondaria importanza rispetto al complesso dell'opera, ma che possono divenire eclatanti per l'emergere di difetti e danni ex post.





## LAVORI PUBBLICI



## LAVORI NON PUBBLICI



## LAVORI PUBBLICI

- ✓ Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - **Codice dei contratti pubblici**
- ✓ Decreto Legislativo 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento **di esecuzione ed attuazione del** Codice dei Contratti (parzialmente in vigore)

[Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici

D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della legge quadro n.109/94

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 - Legge quadro in materia di lavori pubblici

Legge 20 marzo 1865 n. 2248 Allegato F - Legge sulle opere pubbliche.

**R.D. 25 maggio 1895, n. 350** - Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici]

- ✓ Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici – Linee guida/ atti di regolazione
- ✓ Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Pareri
- ✓ Normativa regionale di settore
- ✓ Normativa nazionale di rango inferiore – Circolari/ interpretazioni/ ordinanze
- ✓ Normativa comunitaria

## LAVORI NON PUBBLICI

- ✓ **Codice civile** (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) – artt. 1176, 1182, 1661, 1667, 1669, 2226
- ✓ D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – **Testo unico** delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - art.29 e ss.

## PROFILI DI RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA RIGUARDO ALL'ASSUNZIONE DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

L'attenzione del professionista ingegnere, architetto, geometra, al momento dell'accettazione di un incarico, si concentra generalmente sull'identificazione del **contenuto della prestazione** professionale e sulla corretta **valorizzazione economica** dell'attività da svolgere, oltre che sulla determinazione delle fasi di maturazione del compenso economico.

Ciò che, invece, tende a essere trascurata, è una corretta e, soprattutto, tempestiva valutazione del contenuto degli impegni che – volontariamente o, talvolta, anche implicitamente – si assumono e del perimetro delle responsabilità ad essi collegate.

## IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E I PRINCIPALI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Nell'ambito degli appalti di lavori privati, le fonti normative di riferimento per l'attribuzione delle responsabilità gravanti sul professionista (nella sua qualità di progettista e/o di direttore dei lavori) sono essenzialmente di natura **privatistica** e disciplinano la natura e il contenuto delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del committente.

Rilevano, altresì, le regole di attribuzione della responsabilità extracontrattuale derivante dall'eventuale "danno ingiusto" cagionato al committente e quelle discendenti delle prescrizioni in materia di legislazione edilizia e urbanistica.



*PROF. NICOLA COLACINO*

## RESPONSABILITÀ

Responsabilità **penale** (offesa rivolta all'intera comunità sociale)

Responsabilità **civile** (trasgressione che colpisce gli interessi privati di una controparte all'interno di un rapporto contrattuale, ovvero una responsabilità extracontrattuale esigibile solo dal soggetto danneggiato),

Responsabilità **amministrativa** (violazione che incide sulla tutela di interessi collettivi tutelati dalla P.A.)

Responsabilità **disciplinare** (violazione regole deontologiche).

## RESPONSABILITÀ PENALE

Consequente alla violazione di precetti penali e che sfocia in illeciti penali.

Ad esempio:

- omicidio colposo per il crollo di un edificio;
- abuso edilizio a cui partecipa il direttore dei lavori;
- false dichiarazioni rese, più o meno consapevolmente (cd Falso innocuo) in sede di predisposizione di DIA, Scia e comunicazioni.

In ambito penale, l'unica tutela assicurativa possibile per il professionista è la **tutela legale**.

## RESPONSABILITÀ CIVILE

- **Contrattuale:** Questa responsabilità scatta anche se si viola un obbligo contrattuale (il progetto male eseguito o non realizzabile è anche una violazione del contratto stipulato tra committente e professionista);
- **Extracontrattuale:** Se dal comportamento del professionista deriva (con dolo o colpa), un danno a qualcuno, questo ha diritto al risarcimento del danno.

Ovviamente tali responsabilità possono combinarsi tra loro.

Se l'edificio crolla per colpa del tecnico Egli risponde:

- al committente per errore progettuale e/o nella D.L. (responsabilità contrattuale);
- nei confronti dei vicini che hanno subito danni dal crollo (responsabilità extracontrattuale);
- nei confronti della Procura della Repubblica per il reato di disastro colposo, e così via.

## RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Riguarda violazioni di doveri nei confronti della PA.

Si tratta soprattutto di responsabilità per danno erariale.

L'ingegnere può essere chiamato a risarcire i danni patiti dall'Amministrazione Pubblica a causa del suo comportamento.

Riguarda essenzialmente:

- i liberi professionisti Direttori dei Lavori;
- i Pubblici Dipendenti, solo in caso di dolo o colpa grave.

Nei confronti dei terzi danneggiati risponde la Pubblica Amministrazione che ha facoltà di rivalersi sul professionista, libero o dipendente.

## RESPONSABILITA' SOLIDALE

Per un'analisi approfondita della problematica riguardante la responsabilità solidale fra Impresa e professionista, occorre necessariamente partire dalla lettura di due articoli del codice civile:

**art. 2055 c.c.** - *Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.*

**art. 1292 c.c.** - *L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri, oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.*

## RESPONSABILITA' SOLIDALE

Nel nostro ordinamento, in materia di **risarcimento del danno da fatto illecito**, ove esistano più corresponsabili, il danneggiato avrà la facoltà di rivolgere tutte le sue pretese risarcitorie, per l'intero, anche ad un solo soggetto - che sarà quasi certamente quello più forte patrimonialmente - il quale avrà poi diritto di regresso sugli altri soggetti coobbligati in proporzione alle loro rispettive quote di responsabilità a meno che non dispongano di adeguata capacità finanziaria (come ad esempio quei soggetti che si trovano coinvolti in procedure fallimentari, di concordato o di liquidazione, tanto diffuse in questi tempi di crisi).

La questione assume un rilievo particolare perché di norma il Professionista non gode di questi benefici ed è tenuto a rispondere personalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio personale presente e futuro.

Unica forma ordinaria di autotutela nei **lavori privati**:

l'obbligo di dissociazione formale dalle scelte (progettuali e/o esecutive) non condivise, fino all'*extrema ratio* della rinuncia all'incarico ricevuto, con ovvie ricadute sul piano economico (e la non remota possibilità di dover comunque "difendere" tale scelta, tanto rigorosamente conforme alla legge quanto autolesionista, in sede giudiziaria).

A fronte, nei **lavori pubblici** esistono altri strumenti:

- Ordine di servizio
- Intervento del RUP
- Mancata contabilizzazione o decurtazione
- Penali per ritardata ultimazione
- Contabilità finale
- Collaudo/ certificato regolare esecuzione

## ASSICURAZIONE RP

Obbligo dell'assicurazione professionale (DPR 137/2012)

### **Art. 5. Obbligo di assicurazione**

- 1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.*
- 2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.*
- 3. <omissis>*

## ASSICURAZIONE RP

### CRITICITA' RICORRENTI:

- Limitazioni per tipologia di danno
- Limitazioni di retroattività
- Limite di indennizzo per perdite pecuniarie
- Clausole di secondo rischio/ristoro
- Definizione di sinistro/ di sinistro con circostanze
- Regime in *claims made*
- Inapplicabilità della clausola *sole remedy*
- Impossibilità di stipulare una polizza per incidentalità pregresse

## Racing: il programma assicurativo degli Ingegneri

Il programma assicurativo, fatto dagli Ingegneri per gli Ingegneri, si rivolge agli Iscritti all'albo che svolgono attività libero professionale (individuale o in forma organizzata) o siano dipendenti pubblici con mansioni tecniche, proponendo una copertura di elevato standard normativo e ad un costo competitivo che integra una serie di servizi mirati che accompagnano l'Assicurato e lo supportano nella gestione dell'obbligo assicurativo e dei sinistri

**RCing**  
PROFESSIONALE

#IORISPETTOL'AMBIENTE

#IOFIRMODIGITALE

FAI UN PREVENTIVO



## LA CONDOTTA DEL PROFESSIONISTA

### **Art. 1176 c.c. - Diligenza nell'adempimento**

*Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.*

*Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività*

**Obbligazioni di mezzi:** quelle in cui il professionista presta diligentemente la propria opera per raggiungere il risultato, ma non necessariamente lo consegue, perché può essere necessario il concorso di altri fattori non dipendenti da lui.

**Obbligazioni di risultato:** quelle in cui la prestazione è costituita proprio dal risultato. In questo caso si configurerà la responsabilità per il solo fatto che un determinato risultato non sia stato raggiunto, a nulla rilevando la condotta e la diligenza impiegate dal professionista.

Esistono, però, molti esempi di in cui i confini tra i tipi di responsabilità si assottigliano

## DILIGENZA DEL PROFESSIONISTA

Specificità della “diligenza professionale” rispetto alla “diligenza del buon padre di famiglia” (art. 1176 c.c.)

- ✓ Ogni professionista dispone di un bagaglio di nozioni tecniche **diverse da quelle dell'uomo comune**. Proprio in virtù di ciò gli viene commissionata la prestazione;
- ✓ La diligenza richiesta al professionista non è solo quella **ordinaria** del buon padre di famiglia ma è la **diligenza professionale** commisurata all'attività esercitata.
- ✓ Se la prestazione prevede la «soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà» la legge (art. 2236 c.c.) prevede **un'attenuazione della normale responsabilità**, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave.
- ✓ La prova della particolare difficoltà tecnica è a carico del professionista.

## OBBLIGO DEL CONTRATTO

La Legge sulla concorrenza (**Legge 4 agosto 2017, n. 124**) ha introdotto una serie di novità relative alle professioni regolamentate.

In particolare l'art.1 **comma 150** introduce una modifica all'art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, secondo cui il professionisti che accettano un incarico **hanno l'obbligo di rendere noto al cliente, in forma scritta o digitale**, il grado di complessità dell'incarico e tutte le informazioni utili sugli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico; il preventivo deve essere reso previamente al cliente e deve essere "*obbligatoriamente, in forma scritta o digitale*".

**legge 24 marzo 2012, n. 27**

**Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture**

**Art.9**

4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. [...]

*(comma così modificato dall'art. 1, comma 150, legge n. 124 del 2017)*



**C N A**  
**P P C**



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI **INGEGNERI**

L'obbligo del contratto scritto con il committente è previsto espressamente anche da

- Codice deontologico degli Architetti P.P.C. del 28 giugno 2017 all'art. **24**
- Codice deontologico degli Ingegneri del 14 maggio 2014 all'art. **11**

## LA NECESSITÀ DI UNA AUTOREGOLAMENTAZIONE CONTRATTUALE TRA PROFESSIONISTA E CLIENTE NEGLI APPALTI DI LAVORI EDILI PRIVATI

Nel complesso scenario delineato, il Centro Studi CNI ha ritenuto necessario dotare gli ingegneri e più in generale i professionisti di uno **strumento operativo** utile anzitutto a comprendere, in via anticipata, il livello di esposizione al rischio di responsabilità conseguente all'accettazione di un incarico professionale nel settore degli appalti di lavori privati.

Si sono approntati **due modelli contrattuali** di diverso contenuto, ma ispirati dal medesimo intento di regolare quei profili di responsabilità che di solito vengono **crystallizzati solo in sede giurisdizionale** e quindi in un momento successivo al sorgere della responsabilità medesima.



*ING. MICHELE LAORTE*



## RINGRAZIAMENTI

L'intervento si basa principalmente sullo studio, esitato dal Consiglio del Dipartimento Centro Studi del CNI, coordinato dal Prof. Nicola Colacino, dall'Ing. Michele Laorte, con il contributo del Dott. Flavio Di Fusco.

## BIBLIOGRAFIA

Quaderno del Centro Studi n. 135/2012. *“Disciplinari-tipo e mansionari per le prestazioni professionali dell’ingegnere (Committenti pubblici e privati)”*

Consiglio Nazionale Ingegneri, 2019. *“Corrispettivi per committenti privati e pubblici”*

Centro Studi CNI, *“Regolamentazione e modelli contrattuali tra professionista e committente nei lavori privati”*, C.R. 556, Roma settembre 2020

*Tra bufalo e locomotiva la differenza salta agli occhi:  
la locomotiva ha la strada segnata,  
il bufalo può scartare di lato e cadere.  
Questo decise la sorte del bufalo,  
l'avvenire dei miei baffi e il mio mestiere.*

*(Francesco De Gregori, Bufalo Bill, RCA 1976)*



*Tra bufalo e locomotiva la differenza salta agli occhi:  
la locomotiva ha la strada segnata,  
il bufalo può scartare di lato e cadere.  
Questo decise la sorte del bufalo,  
l'avvenire dei miei baffi e il mio mestiere.*

*(Francesco De Gregori, Bufalo Bill, RCA 1976)*

